



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

ORIGINALE

Numero : 4

Data 14-03-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI
TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** addì del mese di **marzo** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria di 1[^] convocazione.

All'appello risultano:

Luciano Moretti	Presente	Sindaco
Carlo Tirabassi	Presente	Vicesindaco
Raffaella Maria Carrera	Presente	Consigliere
Danilo Passoni	Presente	Consigliere
Valeria Comparini	Presente	Consigliere
Davide Zignani	Assente	Consigliere
Sergio Cazzaniga	Presente	Consigliere
Massimo Valter Mascaretti	Presente	Consigliere
Davide Mangiagalli	Assente	Consigliere
Gerardo De Rosa	Presente	Consigliere
Grazia Terzoli	Assente	Consigliere
Pier Paolo Motta	Assente	Consigliere
Cornelia Kivilcim Di Finizio	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 9 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **Roberta dott.ssa Beltrame** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Presidente Luciano Moretti, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI TASSA COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/11/2016 che nomina il funzionario responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, già nominata responsabile dell'Area 5 Settore Entrate con decreto del Presidente dell'Unione n. 20 del 27/12/2018;

PREMESSO che con l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2017;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille";

RICHIAMATO il comma 28 dell'art. 1 della L208/2015:" Per l'anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione di consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n, 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente posso continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016"

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede:

- lo sblocco della Leva fiscale introdotta nel 2016 e pertanto prevede la possibilità di aumento delle aliquote per anno 2019;
- la conferma , per l'anno 2019, della maggiorazione della TASI già disposta per gli anni precedenti con deliberazioni adottate dal consiglio comunale, in sede di approvazione di bilancio;

TENUTO CONTO che nonostante la possibilità introdotta dalla legge finanziaria 2019 di cui sopra

DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2019 le medesime aliquote della TASI - tassa sui servizi indivisibili riconfermate per l'anno 2018 con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/02//2018, rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2018:

- aliquota base **del 2,5** per mille;
- aliquota **del 1** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
- aliquota **del 0,80** per mille per le aree fabbricabili e fabbricati della categoria D;

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *"Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e tariffe è stabilito, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall'art. 1 comma 16 della legge 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell'interno del 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ulteriormente prorogato al 31 marzo con il decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U. nr. 28 del 02/02/2019;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 199";

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

II VICESINDACO Tirabassi illustra il punto all'Ordine del Giorno;

SEGUE dibattito cui partecipano il Consigliere Di Finizio ed il Sindaco;

Esauriti gli interventi, come fedelmente riportati nella allegata trascrizione audio della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.9

Consiglieri votanti n.9

Voti favorevoli n.7

Voti contrari n.2 (De Rosa e Di Finizio)

Consiglieri astenuti n.0

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **DI CONFERMARE** , per l'anno 2019, la maggiorazione della TASI già disposta per gli anni precedenti , con deliberazioni adottate dal consiglio comunale, in sede di approvazione di bilancio;
2. **DI CONFERMARE** per l'anno d'imposta 2019 le medesime aliquote della TASI -tassa sui servizi indivisibili riconfermate per l'anno 2018 con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/02//2018, rettificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 10/05/2018 :
 - aliquota base **del 2,5** per mille;
 - aliquota **del 1** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
 - aliquota **del 0,80** per mille per le aree fabbricabili e fabbricati della categoria D;
3. **DI DARE ATTO** che non è prevista alcuna detrazione;
4. **DI STABILIRE** che il versamento, in caso di immobile occupato dal non possessore, venga effettuato nelle seguenti misure:
 - **Occupante: 30%** dell'ammontare complessivo dell'imposta TASI dovuta;
 - **Possessore:70%** dell'ammontare complessivo dell'imposta TASI dovuta;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all'apposito Regolamento di disciplina della Imposta Unica Comunale – IUC capitolo 2 – TASI e alla normativa vigente;

6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente,

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge

D E L I B E R A

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco
Luciano Moretti

Il Segretario Comunale
Roberta dott.ssa Beltrame